

N. 2553

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO,
BATTAFARANO, DONISE, DE MARTINO Guido e BERTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1997

Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti
al rischio per la salute derivante dall’esposizione all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge 27 marzo 1992, n. 257, reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Tale legge prevedeva la completa cessazione di ogni attività produttiva interessante l'amianto - dalla estrazione alla produzione di manufatti contenenti amianto - a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla entrata in vigore della stessa legge. Significativi punti di tale provvedimento legislativo sono le misure di sostegno per i lavoratori del settore ed in modo particolare quelle di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 13 aventi ad oggetto benefici previdenziali agli stessi. Il comma 8, lo si ricorda, prevede che, per i lavoratori che fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, sia moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

Il suddetto comma 8 è stato oggetto di varie, successive formulazioni, da parte del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, non convertito nei termini, e del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993 n. 271.

Entrambi con finalità di individuazione dei potenziali destinatari dei benefici previdenziali previsti dallo stesso comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, la cui platea è risultata, nei fatti, con la legge 4 agosto 1993, n. 271, notevolmente ampliata.

Appare quindi evidente che, l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari dei benefici previdenziali fissati dalla legge n. 257 del 1992 e delle modificazioni interessanti, essenzialmente, il comma 8

dell'articolo 13 della suddetta legge ha posto e pone concreti problemi di spesa previdenziale. All'atto della approvazione della legge n. 257 del 1992 la platea dei destinatari era valutata essere dell'ordine di circa 2000 unità.

Allo stato, alla luce di dati INAIL, essa appare dilatata in modo abnorme, con conseguente onerosa crescita della relativa spesa previdenziale:

domande di riconoscimento di esposizione all'amianto presentate entro il 1996: circa 60.000;

totale domande istruite dall'INAIL: circa 28.000;

totale aventi titolo al beneficio: circa 9.000;

percentuale di riconoscimento del beneficio: circa il 32 per cento;

numero potenziale domande accolte: circa 18.900;

onere *pro-capite* (da valutazioni INPS) circa 500 milioni;

onere complessivo presunto: circa 10.000 miliardi.

Da qui l'esigenza di disciplinare in modo nuovo la materia tenendo conto, da un lato, che la quasi totalità delle attività contemplanti esposizione ad amianto doveva cessare entro un anno dall'approvazione della legge n. 257 del 1992 e dall'altro che alcune delle stesse continuano ad essere svolte.

Proporre, come fa il presente disegno di legge, una modificazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 risponde alla finalità di contemperare la salvaguardia dei diritti dei lavoratori che sono stati soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto ed il contenimento dei relativi benefici previden-

ziali di cui al suddetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 entro sopportabili ambiti di spesa. Ciò, va ribadito, senza compromettere reali e documentati diritti in materia.

Il presente disegno di legge, che si compone di tre articoli, affronta, infatti (articolo 1) l'esigenza di garantire continuità di applicazione dei benefici previdenziali di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 13 ai soggetti che continuano e continueranno a svolgere attività che presentano rischi da esposizione ad amianto. Tali sono tra gli altri, ad esempio, i casi di attività di bonifica da amianto di aree exindustriali, di immobili e di scoibentazione di vagoni ferroviari.

L'articolo 2, che sostituisce (comma 1) il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, fissa, entro e non oltre i due anni dall'entrata in vigore della legge 257 del 1992, il termine del periodo di esposizione, definito sempre come superiore a dieci anni, entro cui i lavoratori impegnati in attività contemplanti l'amianto come materia prima (comma 2) abbiano richiesto l'applicazione dei benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

L'articolo 3 attiene, facendoli salvi, ai trattamenti pensionistici già liquidati ovvero da liquidare sulla base di domande di pensionamento presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua e definisce le categorie di lavoratori a favore delle quali, in regime di assoggettamento alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto gestita dagli enti previdenziali competenti, continuano a trovare applicazione le norme di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli stessi lavoratori, in caso di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo di attività lavorativa e di esposizione soggetto all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, gestita dagli enti previdenziali competenti, ai fini delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente 1.5.

Art. 2.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori che siano stati esposti, entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, all'amianto per un periodo superiore a dieci anni quali dipendenti di imprese che, nel medesimo periodo, estraevano od utilizzavano amianto come materia prima delle loro produzioni, l'intero periodo lavorativo e di esposizione soggetto all'assicu-

razione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio da amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5».

2. Per attività utilizzanti l'amianto come materia prima si intendono:

a) produzione di:

- 1) manufatti in cemento-amianto;
- 2) freni, frizioni, corde e tessuti;

b) operazioni di coibentazione per:

- 1) edilizia;
- 2) carrozze ferroviarie;
- 3) condotte per fluidi caldi;
- 4) per caldaie.

c) attività di scoibentazione e di bonifica da amianto nei settori edili ed industriali.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da liquidarsi con decorrenza anteriore alla predetta data in base a domanda di pensione già presentata, entro la medesima data, in applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271.

